

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 10 marzo 2020, n. 82

**Validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni per la determinazione del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi e contestuale assegnazione a ciascun comune della Provincia di FOGGIA dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2020.**

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D.Lgs. n. 10 agosto 2018, n. 101;

VISTA la D.G.R. n. 1518 del 31.05.2015, avente ad oggetto «Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA" Approvazione Atto di Alta Organizzazione»;

VISTO il D.P.G.R. Puglia n. 443 del 31.07.2015 e smi. di adozione del nuovo modello organizzativo denominato "MAIA";

VISTA la D.G.R. n. 458 del 08.04.2016 che in attuazione del nuovo modello organizzativo "MAIA" ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;

VISTO il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 con il quale è stata data attuazione alla richiamata Deliberazione di Giunta Regionale;

VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016, , e successive proroghe, con cui l'Ing. Giovanni Scannicchio è stato nominato Responsabile della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;

VISTI:

- i commi 24, 29, 38 e ss., dell'art. 3, L. n. 549/1995, "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", con cui è stato istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (c.d. ecotassa) al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia;
- l'art. 3, c. 40, L. n. 549/1995 ai sensi del quale "Per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l'operazione "D10 Incenerimento a terra", ai sensi dell'allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per gli scarti ed i sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili (omissis) il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato ai sensi del comma 29;
- l'art. 32 della legge 28 dicembre 2015 n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" che ha modificato l'art. 205 del D.Lgs. n. 152/2006 – T.U. Ambiente, introducendo misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio dei rifiuti;
- il Decreto Ministeriale 26 maggio 2016 che ha definito le "Linee guida relative al calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati";

CONSIDERATO che,

- con legge regionale del 27 marzo 2018, n. 8 "Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi", la Regione Puglia ha provveduto al riordino

della disciplina recependo a livello regionale le modifiche legislative introdotte dalla L. n. 221/2015 al D.Lgs. n. 152/2006, con contestuale abrogazione della normativa previgente recata dalla L.R. n. 38/2011;

- l'art. 5 della Legge Regionale n. 8/2018, in conformità a quanto stabilito dall'art. 105, c. 3-bis del T.U. Ambiente, come introdotto ex art. 32 della L. n. 221/2015, ha modulato la misura del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata del 65 per cento, fatto salvo l'ammontare minimo fissato dall'articolo 3, comma 29, della l. 549/1995, pari a 5,17 €/t, secondo la seguente tabella:

Superamento del livello di RD rispetto alla normativa statale	Riduzione del tributo
Da 0,01% fino alla percentuale inferiore al 10%	30%
10%	40%
15%	50%
20%	60%
25%	70%

- l'art. 6 della Legge Regionale n. 8/2018, in conformità a quanto stabilito ai sensi dell'art. 205, c.3, del D.Lgs. n. 152/2006, ha stabilito che l'addizionale del 20 per cento è applicata ai comuni, ovvero agli ambiti territoriali ottimali, ove costituiti, che non abbiano conseguito gli obiettivi minimi previsti dall'articolo 205, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006;
- all'art. 9 della Legge Regionale n. 8/2018, in conformità a quanto stabilito ai sensi dell'art. 205, c. 3-sexies, del T.U. Ambiente, è stato stabilito che l'ARPA provvede alla validazione dei dati raccolti;
- in conformità a quanto stabilito dalle norme nazionali e regionali su richiamate [art. 205, cc. 3 e 3-bis, T.U. Ambiente, art. 5 L.R. n. 8/2018 e art. 104 della Legge Regionale n. 67/2018], la misura del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è modulata secondo la seguente tabella:

Livello di raccolta differenziata	Importo tributo €/t	
	RD < 65%	Addizionale del 20%
RD = 65%	Misura ordinaria	€/t 25,82
65,01% ≤ RD ≤ 75%	Riduzione del 30%	€/t 18,07
75,01% ≤ RD ≤ 80%	Riduzione del 40%	€/t 15,49
80,01% ≤ RD ≤ 85%	Riduzione del 50%	€/t 12,91

85,01% ≤ RD ≤ 90%	Riduzione del 60%	€/t 10,33
RD ≥ 90,01%	Riduzione del 70%	€/t 7,75

Vista la sentenza n. 276/2020, pubblicata in data 13.01.2020, con cui il Consiglio di Stato, Sez. V, ha accertato che il trattamento cui viene sottoposto il rifiuto indifferenziato negli impianti di T.M.B. della provincia di Lecce (ubicati nei Comuni di Cavallino, Poggiardo ed Ugento) “appare rispondente alle finalità del sistema premiale – previsto dalla normativa nazionale istitutiva del tributo speciale per il conferimento in discarica - in termini sia di recupero energetico che di riduzione della frazione di rifiuto smaltito”, statuendo, per l’effetto, in ordine all’applicabilità dell’art. 3, c. 40, della legge n. 549/1995 con riferimento alla frazione di rifiuto smaltita in discarica all’esito dei trattamenti ivi svolti;

Vista la D.G.R. n. 155 del 17.02.2020 ai sensi della quale la Giunta Regionale, in conformità a quanto stabilito dal Consiglio di Stato nella su richiamata sentenza n. 276/2020, ha stabilito di applicare la riduzione di cui all’art. 3, c. 40, della L. n. 549/1995 per il tributo speciale dovuto per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 in favore dei Comuni leccesi ricorrenti nei diversi giudizi instaurati avverso le relative determinazioni dirigenziali, fissandolo nella misura di € 5,164 per tonnellata di rifiuti, e, a partire dall’anno 2020, in favore di tutti i Comuni della Regione Puglia, laddove sussistano le medesime condizioni che si sono verificate presso i comuni ricorrenti, in particolare qualora si evidenzi che le operazioni cui sono sottoposti i rifiuti rispondono alle finalità di riduzione e di recupero dei rifiuti volute dalla legge n. 549/1995;

CONSIDERATO che:

- con nota prot. n. 81735-46 del 13.11.2019 ARPA Puglia ha invitato i Comuni della Puglia a trasmettere i dati sulla produzione di rifiuti relativa all’anno 2020 secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
- ARPA Puglia ha provveduto ad elaborare le certificazioni ricevute dai Comuni, ai sensi dell’art. 9 della Legge Regionale n. 8/2018;
- con nota prot. n. 11647-46 del 20.02.2020, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ARPA Puglia, ai sensi dell’art. 9 della Legge Regionale n. 8/2018, trasmetteva alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche le percentuali di raccolta differenziata validate sulla base della documentazione trasmessa dai Comuni;
- con nota prot. n. 3029 del 2.03.2020 questa Sezione, agli esiti della validazione effettuata da ARPA, invitava la stessa a sollecitare i numerosi Comuni alla trasmissione della documentazione mancante;
- con note prot. n. 17187, n. 14190 e n. 14193 del 3.03.2020, ARPA Puglia sollecitava i Comuni inadempienti alla trasmissione della documentazione;

RILEVATO che:

- I Comuni di Carapelle, Cerignola, Ortona, Stornara, Stornarella, San Paolo di Civitate, Peschici, Rodi Garganico, San Marco in Lamis, Carlantino, Casalvecchio di Puglia, Celenza Valfortore, San Marco la Catola, Volturara Appula, Volturino, Alberona, Celle di San Vito e Monteleone di Puglia non hanno provveduto alla trasmissione della documentazione;
- la documentazione trasmessa dai Comuni di Manfredonia, Vieste, Orta Nova, Chieuti, Castelnuovo della Daunia, Ischitella, Isole Tremiti, Castelnuovo della Daunia, Faeto, Lucera, Panni e Sant’Agata di Puglia risulta essere non conforme a quanto previsto dalla legge regionale 8/2018 ai fini della validazione;

Sulla scorta della validazione dei dati eseguita da ARPA Puglia e dell'istruttoria espletata da questa Sezione si determina:

- il tributo speciale per il conferimento in discarica (ecotassa) dovuto per l'anno 2020 secondo la tabella riassuntiva di seguito riportata:

<b>ARO/Comuni</b>	<b>RD (percentuale)</b>	<b>Ecotassa 2020 (euro/tonnellata)</b>	<b>Addizionale del 20% (euro/tonnellata)</b>
<b>ARO 1</b>			
Manfredonia	Non validabile	25,82	5,164
Mattinata	46,46	25,82	5,164
Monte Sant'Angelo	46,44	25,82	5,164
Vieste	Non validabile	25,82	5,164
Zapponeta	70,20	18,07	
<b>ARO 2</b>			
Carapelle	Non pervenuta	25,82	5,164
Cerignola	Non pervenuta	25,82	5,164
Ordona	Non pervenuta	25,82	5,164
Orta Nova	Non validabile	25,82	5,164
Stornara	Non pervenuta	25,82	5,164
Stornarella	Non pervenuta	25,82	5,164
<b>ARO 3</b>			
Foggia	26,75	25,82	5,164
<b>ARO 4</b>			
Apricena	66,18	18,07	
Chieuti	Non validabile	25,82	5,164
Lesina	35,52	25,82	5,164
Poggio Imperiale	65,17	18,07	
Rignano Garganico	37,02	25,82	5,164
San Paolo di Civitate	Non pervenuta	25,82	5,164
San Severo	48,56	25,82	5,164
Serracapriola	66,16	18,07	
Torremaggiore	55,82	25,82	5,164
<b>ARO 5</b>			
Cagnano Varano	49,77	25,82	5,164
Carpino	7,71	25,82	5,164
Ischitella	Non validabile	25,82	5,164
Isole Tremiti	Non validabile	25,82	5,164
Peschici	Non pervenuta	25,82	5,164
Rodi Garganico	Non pervenuta	25,82	5,164
San Giovanni Rotondo	64,47	25,82	5,164

San Marco in Lamis	Non pervenuta	25,82	5,164
San Nicandro Garganico	52,60	25,82	5,164
Vico del Gargano	56,61	25,82	5,164
<b>ARO 6</b>			
Carlantino	Non pervenuta	25,82	5,164
Casalnuovo Monterotaro	65,14	18,07	
Casalvecchio di Puglia	Non pervenuta	25,82	5,164
Castelnuovo della Daunia	Non validabile	25,82	5,164
Celenza Valfortore	Non pervenuta	25,82	5,164
Motta Monte Corvino	62,96	25,82	5,164
Pietra Monte Corvino	73,10	18,07	
San Marco la Catola	Non pervenuta	25,82	5,164
Volturara Appula	Non pervenuta	25,82	5,164
Volturino	Non pervenuta	25,82	5,164
<b>ARO 7</b>			
Alberona	Non pervenuta	25,82	5,164
Biccari	60,46	25,82	5,164
Castelluccio Valmaggione	64,52	25,82	5,164
Celle di San Vito	Non pervenuta	25,82	5,164
Faeto	Non validabile	25,82	5,164
Lucera	Non validabile	25,82	5,164
Orsara di Puglia	11,46	25,82	5,164
Roseto Valfortore	64,47	25,82	5,164
Troia	70,84	18,07	
<b>ARO 8</b>			
Accadia	56,00	25,82	5,164
Anzano di Puglia	68,00	18,07	
Ascoli Satriano	64,46	25,82	5,164
Bovino	49,61	25,82	5,164
Candela	76,41	15,49	
Castelluccio dei Sauri	65,51	18,07	
Deliceto	67,49	18,07	
Monteleone di Puglia	Non pervenuta	25,82	5,164
Panni	Non validabile	25,82	5,164
Rocchetta Sant'Antonio	68,41	18,07	
Sant'Agata di Puglia	Non validabile	25,82	5,164

- di applicare a tutti i Comuni della Regione Puglia, in conformità a quanto stabilito dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 155 del 17 febbraio 2020, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 276 del 13 gennaio 2020, la riduzione dell'ecotassa dovuta per l'anno 2020 al 20% dell'ammontare determinato, ai sensi dei commi 29 e 30, prevista dall'art. 3, c. 40, della legge n. 549/1995, nella misura di 5,164 euro a tonnellata di rifiuti "laddove sussistano le medesime condizioni che si sono verificate

presso i comuni ricorrenti, in particolare qualora si evidenzi che le operazioni cui sono sottoposti i rifiuti rispondono alle finalità di riduzione e di recupero dei rifiuti volute dalla Legge n. 549/1995”.

**VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03**  
**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLGs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

**ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii.**

Dal presente provvedimento non deriva direttamente alcun onere finanziario a carico del bilancio regionale.

Visto di attestazione disponibilità finanziaria  
Il Dirigente della Sezione  
Ing. Giovanni Scannicchio

**DETERMINA**

- di fare proprie le risultanze istruttorie in premessa riportate;
- di applicare a ciascun comune della Provincia di FOGGIA, ai sensi di quanto disposto con L.R. 8/2018, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani, dovuto per l’anno 2020, come riportato nella seguente tabella:

<b>ARO/Comuni</b>	<b>Ecotassa 2020 (euro/tonnellata)</b>	<b>Addizionale del 20% (euro/tonnellata)</b>
<b>ARO 1</b>		
Manfredonia	25,82	5,164
Mattinata	25,82	5,164
Monte Sant’Angelo	25,82	5,164
Vieste	25,82	5,164
Zapponeta	18,07	
<b>ARO 2</b>		
Carapelle	25,82	5,164
Cerignola	25,82	5,164
Ordona	25,82	5,164
Orta Nova	25,82	5,164
Stornara	25,82	5,164
Stornarella	25,82	5,164
<b>ARO 3</b>		
Foggia	25,82	5,164
<b>ARO 4</b>		

Apricena	18,07	
Chieuti	25,82	5,164
Lesina	25,82	5,164
Poggio Imperiale	18,07	
Rignano Garganico	25,82	5,164
San Paolo di Civitate	25,82	5,164
San Severo	25,82	5,164
Serracapriola	18,07	
Torremaggiore	25,82	5,164
<b>ARO 5</b>		
Cagnano Varano	25,82	5,164
Carpino	25,82	5,164
Ischitella	25,82	5,164
Isole Tremiti	25,82	5,164
Peschici	25,82	5,164
Rodi Garganico	25,82	5,164
San Giovanni Rotondo	25,82	5,164
San Marco in Lamis	25,82	5,164
San Nicandro Garganico	25,82	5,164
Vico del Gargano	25,82	5,164
<b>ARO 6</b>		
Carlantino	25,82	5,164
Casalnuovo Monterotaro	18,07	
Casalvecchio di Puglia	25,82	5,164
Castelnuovo della Daunia	25,82	5,164
Celenza Valfortore	25,82	5,164
Motta Monte Corvino	25,82	5,164
Pietra Monte Corvino	18,07	
San Marco la Catola	25,82	5,164
Volturara Appula	25,82	5,164
Volturino	25,82	5,164
<b>ARO 7</b>		
Alberona	25,82	5,164
Biccari	25,82	5,164
Castelluccio Valmaggiore	25,82	5,164
Celle di San Vito	25,82	5,164
Faeto	25,82	5,164
Lucera	25,82	5,164
Orsara di Puglia	25,82	5,164
Roseto Valfortore	25,82	5,164
Troia	18,07	

<b>ARO 8</b>		
Accadia	25,82	5,164
Anzano di Puglia	18,07	
Ascoli Satriano	25,82	5,164
Bovino	25,82	5,164
Candela	15,49	
Castelluccio dei Sauri	18,07	
Deliceto	18,07	
Monteleone di Puglia	25,82	5,164
Panni	25,82	5,164
Rocchetta Sant'Antonio	18,07	
Sant'Agata di Puglia	25,82	5,164

- di applicare a tutti i Comuni della Regione Puglia, in conformità a quanto stabilito dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 155 del 17 febbraio 2020, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 276 del 13 gennaio 2020, la riduzione dell'ecotassa dovuta per l'anno 2020 al 20% dell'ammontare determinato, ai sensi dei commi 29 e 30, prevista dall'art. 3, c. 40, della legge n. 549/1995, nella misura di 5,164 euro a tonnellata di rifiuti "laddove sussistano le medesime condizioni che si sono verificate presso i comuni ricorrenti, in particolare qualora si evidenzino che le operazioni cui sono sottoposti i rifiuti rispondono alle finalità di riduzione e di recupero dei rifiuti volute dalla Legge n. 549/1995".

Il presente atto viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento, composto da n° 12 fasciate, ed adottato in originale:

- sarà pubblicato all'albo della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Sezione Finanze;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso in copia ai Comuni ai quali si demandano gli adempimenti conseguenti;
- sarà trasmesso in copia ad ARPA Puglia;
- sarà reso disponibile sul portale ambientale della Regione Puglia: [http://sit.puglia.it/portal/portale\\_orp](http://sit.puglia.it/portal/portale_orp)
- sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 comma 3 del DPGR n°443/2015, nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto-sezione "Provvedimenti Dirigenti" del sito ufficiale della Regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Il presente atto, composto da n° 12 fasciate, è adottato in originale.

Si attesta che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Si attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

L'Istruttore

Dott. Fabrizio Fasano

Il Dirigente della Sezione  
Ing. Giovanni Scannicchio